



Prefettura di Padova
Ufficio Territoriale del Governo

**PIANO DI INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA
IN CASO DI RINVENIMENTO O DI SOSPETTO DI
PRESENZA DI SORGENTI ORFANE NEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI PADOVA**

Edizione 2010



Prefettura di Padova
Ufficio Territoriale del Governo

Indice del Documento

Atto di approvazione	3
Elenco di distribuzione	4
Registro delle Aggiunte e Varianti	6

Parte Generale

Premessa	7
Considerazioni	8
Competenze degli Enti coinvolti	9
Piani d'intervento	11
Smaltimento delle sorgenti orfane	15
Appendice Normativa	16
Definizioni, sigle e acronimi	21
Rubrica per le comunicazioni di emergenza	22



Prefettura di Padova
Ufficio Territoriale del Governo



Prefettura di Padova
Ufficio Territoriale del Governo

Elenco di distribuzione

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento della Protezione Civile
Via Ulpiano, 11 – 00193 Roma
protezionecivile@pec.governo.it

MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Piazza del Viminale – 00100 Roma
gabinetto.ministro@pec.interno.it

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Gabinetto
Via Veneto 56 – 00187 Roma
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it

MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Gabinetto
Viale Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ISIN – ISPettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione

Via Capitan Bavastro, 116 – 00154 Roma
isin-udg@legalmail.it

QUESTURA

Piazzetta Palatucci, 5 – 35123 Padova
gab.quest.pd@pecps.poliziadistato.it

COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI

Via Rismondo, 4 – 35131 Padova
tpd30777@pec.carabinieri.it



Prefettura di Padova
Ufficio Territoriale del Governo

COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA

Via S.Francesco, 117 – 35121 Padova
pd0500000p@pec.gdf.it

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

Via S Fidenzio, 3 – 35100 Padova
com.padova@cert.vigilfuoco.it

REGIONE VENETO

Servizio Protezione Civile
Via Paolucci, 34 – 30175 Marghera-Venezia
protezionecivilepoliziale@pec.regione.veneto.it

PROVINCIA DI PADOVA

Servizio Protezione Civile
Via delle Cave, 295 – 35100 Padova
protocollo@pec.provincia.padova.it

ARPAV

Dipartimento Provinciale di Padova
Via Ospedale, 22 – 35121 Padova
dappd@pec.arpav.it

ULSS 6 EUGANEA

Via E. degli Scrovegni, 14 – 35131 Padova
protocollo.aulss6@pecveneto.it

OSPEDALE S.ANTONIO

Via Facciolati, 71 - 35100 Padova

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

Via Giustiniani 2 - 35128 Padova
protocollo.aopd@pecveneto.it

SUEM 118

Via Giustiniani 2 - 35128 Padova
suem.118@aopd.veneto.it



Prefettura di Padova
Ufficio Territoriale del Governo

Registrazione delle aggiunte e delle varianti

Per apportare le aggiunte e varianti al presente documento saranno, di volta in volta, diramate apposite “ serie “ numerate progressivamente. Verranno sostituite, di norma, intere pagine o ne verranno inserite delle nuove.

Le varianti di lieve entità – cancellature, inserimento o sostituzione di parole o frasi – dovranno essere apportate sempre a penna e con inchiostro nero o bleu. Le righe di cancellatura devono lasciare leggibile il precedente.

Le lettere di trasmissione delle AA. e VV. e le pagine sostituite devono essere custodite in apposito fascicolo, da tenere unito al presente documento.

Nella tabella seguente dovranno essere registrate, sempre in ordine progressivo, tutte le serie di AA. e VV. al piano

N.	Estremi lettera trasmissione	Riferimento Pagine	Data della Modifica	Firma di chi apporta la modifica
1	Prot. n. 49053 del 31/05/2019	9	31/05/2019	



Prefettura di Padova
Ufficio Territoriale del Governo

PREMESSA

Con il Decreto Legislativo n. 52 del 6 febbraio 2007, di seguito citato come “decreto”, è stata conferita nuova disciplina al regime di controllo delle sorgenti radioattive cosiddette “orfane”, definite come sorgenti sigillate la cui attività al momento della scoperta sia superiore alla soglia stabilita nella tabella VII - I dell’Allegato VII del D. Lgs. 230/95 e s.m.i. e che non siano sottoposte a controlli da parte delle autorità perché non lo sono mai state o perché siano state abbandonate, smarrite, collocate in luogo errato, sottratte illecitamente al detentore o trasferite a nuovo detentore non autorizzato ai sensi dello stesso decreto o senza che il destinatario ne sia stato informato.

I suddetti detentori, in base alla definizione di sorgente orfana, possono essere identificati in:

- ditte o privati che esercitino attività diverse da quelle previste dal D. Lgs. 230/95 e che detengano le sorgenti come eredità di attività trascorse, sia in modo consapevole che inconsapevole, senza averle correttamente denunciate. Tali soggetti non disporranno in via ordinaria di un esperto qualificato che curi gli adempimenti necessari;
- ditte che esercitino attività previste dal D. Lgs. 230/95 e che detengano le sorgenti senza averle correttamente denunciate. Tali soggetti disporranno di un esperto qualificato che curi gli adempimenti necessari;
- ditte che esercitino in particolare le attività previste all’art. 157 del D. Lgs. 230/95 e che rinvercano le sorgenti durante i controlli dei carichi. Anche tali soggetti disporranno di un esperto qualificato che curi gli adempimenti necessari;
- impianti di trattamento di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.) di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151, per cui è previsto il controllo radiometrico del materiale in ingresso;
- soggetti nelle cui proprietà siano state abbandonate sorgenti radioattive da parte di terzi.

Potranno, di conseguenza, configurarsi scenari di rischio ben diversi tra loro, spaziando, a titolo di esempio, dalla ditta importatrice di rottami metallici con una casistica già consolidata di ritrovamenti, all’amministratore di un condominio sul cui tetto si ritrovi un parafulmine radioattivo, fino alla sorgente abbandonata da ignoti in uno spazio pubblico.



Prefettura di Padova

Ufficio Territoriale del Governo

CONSIDERAZIONI

Il piano di intervento viene attuato nel caso di rinvenimento di sorgente orfana come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 52 del 6 febbraio 2007. Per la definizione di una pianificazione che possa garantire una corretta gestione delle materie radioattive rinvenute occorre fornire alcune precisazioni.

Come già detto in premessa, la sorgente orfana è da intendersi come la sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili.

Inoltre, l'attività al momento della scoperta deve essere superiore alla soglia stabilita nella tabella VII - I dell'Allegato VII del D. Lgs. 230/95 e s.m.i.

La casistica relativa ai ritrovamenti di sorgenti evidenzia il fatto che in prima istanza, al momento del rinvenimento, non sia possibile in alcuni casi la verifica delle caratteristiche della stessa.

In particolare, quando il materiale radioattivo è contenuto in carichi di rottami metallici o materiali metallici di risulta è pressoché impossibile la verifica delle caratteristiche di predetto materiale.

Spesso nei carichi di rottami metallici o materiali metallici di risulta, possono essere disperse sorgenti radioattive che, pur avendo caratteristiche tali da poter essere definite "sorgenti radioattive" o "materie radioattive", non presentano le caratteristiche necessarie per poter essere classificate come "sorgenti orfane".

Resta comunque il fatto che anche in questi casi il materiale radioattivo ritrovato può risultare pericoloso e quindi degno di attenzione per ciò che concerne le procedure di messa in sicurezza e successivo smaltimento.

Inoltre, nei casi di ritrovamento oggetto del presente piano saranno necessariamente e doverosamente posti in essere i necessari accertamenti di P.G. atti a verificare le eventuali responsabilità.

Tali attività potrebbero comportare anche il sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria della sorgente radioattiva e delle aree interessate dall'evento.

Pertanto, in questi casi tutte le operazioni da intraprendere dovranno essere preventivamente autorizzate dalla stessa.



Prefettura di Padova
Ufficio Territoriale del Governo

COMPETENZE DEGLI ENTI COINVOLTI

Prefetto

Ricevuta l'informazione dell'evento:

- attiva il presente piano;
- informa il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile presso il Ministero dell'Interno, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza nucleare e la Radioprotezione ed il Presidente della Regione Veneto;
- gestisce, se del caso, l'informazione alla popolazione e i rapporti con i mezzi di comunicazione a livello locale;
- assume decisioni in merito all'opportunità di adottare le precauzioni e le contromisure per la protezione della popolazione, compreso il rinvio parziale o totale dei carichi ove siano presenti sorgenti orfane, previsto all' art. 14, comma 4, del decreto;
- dispone particolari prescrizioni o approva il piano di sicurezza anche attraverso l'emanazione di apposita ordinanza;
- dispone particolari prescrizioni o approva il piano di bonifica anche attraverso l'emanazione di apposita ordinanza.

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

Attraverso le proprie squadre idoneamente protette, provvede a:

- assumere la Direzione Tecnica del Soccorso nei casi in cui l'evento sia riconducibile a scenari classificati NBCR;
- valutare se è necessario avviare le procedure contenute nel Piano di Difesa Civile richiedendone l'attivazione alla Prefettura;
- effettuare la rilevazione dell'irraggiamento e della contaminazione radioattiva dell'area interessata;
- definire i limiti dell'area di potenziale pericolo;
- eseguire gli interventi necessari e possibili finalizzati alla tutela della popolazione e dei beni dalle sostanze pericolose (individuazione, confinamento, ecc.);
- fornire supporto tecnico alle operazioni effettuate dai tecnici dell'A.R.P.A.V. per la messa in sicurezza della sorgente, in relazione alle specifiche attrezzature e mezzi tecnici di cui è dotato;
- riferire al Prefetto sulla necessità di porre in atto eventuali azioni di security;
- effettuare i primi accertamenti ed azioni di P.G. riferendone all'autorità giudiziaria.



Prefettura di Padova
Ufficio Territoriale del Governo

A.R.P.A.V.

Attraverso il proprio personale idoneamente protetto, provvede a:

- effettuare la valutazione della radioattività ambientale;
- stabilire le misure di radioprotezione da adottare ovvero verificare le misure stabilite dall'esperto qualificato della ditta;
- fornire consulenza ed assistenza tecnica specialistica agli esercenti attività non soggette alle disposizioni di radioprotezione recate dal D. Lgs. 230/95;
- sovrintendere alle operazioni svolte sotto la responsabilità dell'esperto qualificato della ditta;

ULSS 16

Attraverso la propria struttura:

- interviene per il nulla osta di abitabilità dei posti di lavoro;
- esprime parere in caso di intervento di bonifica del sito inquinato.

In particolare, il **SUEM 118** effettuerà le azioni di decontaminazione e soccorso sanitario di eventuali colpiti dalle conseguenze dell'evento.

Il **Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica** verificherà le condizioni territoriali valutando le circostanze del caso in relazione alla necessità di tutelare la popolazione dall'esposizione alla sorgente.

Forze dell'Ordine

La **Questura**, attraverso il coordinamento operativo di tutte le Forze di Polizia, provvede a:

- far cingere la zona interessata al fine di impedire l'accesso ai non autorizzati;
- incaricare gli Operatori di Polizia dell'effettuazione di attività di osservazione;
- far identificare eventuali testimoni oculari dei fatti, tenendoli a disposizione degli operatori esperti;
- far identificare le persone che sono in grado di dare informazioni sui luoghi coinvolti;
- promuovere l'attività di Polizia Giudiziaria.



Prefettura di Padova
Ufficio Territoriale del Governo

PIANI D'INTERVENTO

Vista la casistica riconducibile alle diverse modalità di emersione delle sorgenti orfane, nonché i diversi Enti e Autorità che sono chiamati a svolgere le differenti attività nell'ambito della presente pianificazione, sono stati approntati differenti schemi di intervento così suddivisi:

Ritrovamento di materie radioattive sul territorio della Provincia:

- 1) Comunicazione da parte di un detentore non autorizzato che non intenda utilizzare la sorgente in una "pratica";
- 2) Rinvenimento sospetto di presenza di materie radioattive nel territorio di un comune della provincia;
- 3) Rinvenimento a seguito di misure radiometriche nei carichi di rottami o in altri materiali metallici di risulta.

L'attivazione del piano è prevista in seguito al ritrovamento di materie radioattive come sotto indicato:

1. Comunicazione da parte di un detentore non autorizzato che non intenda utilizzare la sorgente in una "pratica";
2. Rinvenimento sospetto di presenza di materie radioattive nel territorio di un comune della provincia;
3. Rinvenimento a seguito di misure radiometriche nei carichi di rottami o in altri materiali metallici di risulta.

Nei casi di rinvenimento di cui ai punti 1 e 2 è presumibile che venga effettuata una chiamata ai numeri di emergenza (112, 113, 115, ecc.). Conseguentemente, la sala operativa che riceve l'informazione ne darà comunicazione alle Autorità in elenco. Nel caso di cui al punto 3, i controlli radiometrici vengono effettuati da personale dotato di idonea strumentazione e formato sulle conseguenze di tali ritrovamenti. Pertanto, la comunicazione sarà inoltrata all'Autorità di P.S. (ex art. 25 del D. Lgs. 230/95 e s.m.i.), la quale, come per i casi 1 e 2, ne darà comunicazione alle altre Autorità in elenco:

- Prefettura
- Forze dell'Ordine
- Vigili del Fuoco
- ULSS 16
- A.R.P.A.V.



Prefettura di Padova

Ufficio Territoriale del Governo

Ritrovamento presso un'area privata (fattispecie di cui al punto 1)

La Prefettura attiverà il presente piano.

Personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco valuterà se ci sono i presupposti per attuare il Piano di Difesa Civile.

Personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dell'A.R.P.A.V. effettuerà i primi interventi di soccorso tecnico urgente attraverso proprie squadre idoneamente protette al fine di rilevare i livelli di irraggiamento e l'eventuale contaminazione dell'area interessata, delimitare l'area di potenziale pericolo, eseguire gli interventi necessari e possibili finalizzati alla tutela della popolazione e dei beni dalle sostanze radioattive. Se del caso, provvederà alla messa in sicurezza della materia radioattiva rinvenuta.

Il personale A.R.P.A.V. effettuerà le valutazioni relativamente alla radioattività ambientale.

La Prefettura comunicherà al Disponente della merce la necessità della nomina di un E.Q. di II o III grado.

Il Disponente della merce incaricherà formalmente un Esperto Qualificato (E.Q.) di II o III grado della sorveglianza fisica della radioprotezione del materiale radioattivo rinvenuto.

L'E.Q. incaricato provvederà a redigere il piano di sicurezza con le azioni necessarie al fine di limitare al minimo le esposizioni dei lavoratori e delle persone del pubblico, completo della valutazione del materiale radioattivo rispetto al D. Lgs. 52/07 al fine di definire la tipologia della sorgente (orfana/non orfana).

Il Disponente delle merce dovrà dare attuazione al piano di sicurezza e trasmetterne copia alle Autorità competenti, le quali ne prenderanno visione e trasmetteranno eventuale parere alla Prefettura.

Se necessario, la Prefettura, visti i pareri ricevuti, disporrà particolari prescrizioni ovvero approverà il piano di sicurezza, anche attraverso l'emanazione di apposita ordinanza. Nel caso di sorgente orfana, si applicherà quanto previsto al punto 3 del successivo capitolo "Smaltimento delle sorgenti orfane".

Qualora il materiale radioattivo non sia riconducibile ad una sorgente orfana, il Disponente della merce provvederà ad avviare le pratiche finalizzate al conferimento ad una ditta specializzata (autorizzata dal competente Ministero) per le operazioni di presa in carico e di smaltimento.

Il Disponente della merce comunicherà alle Autorità l'avvenuto conferimento di cui sopra, allegandovi la comprovante documentazione.

Ritrovamento in luogo pubblico (fattispecie di cui al punto 2)

La Prefettura attiverà il presente piano.

Personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco valuterà se ci sono i presupposti per attuare il Piano di Difesa Civile.

Personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dell'A.R.P.A.V. effettuerà i primi interventi di soccorso tecnico urgente attraverso proprie squadre idoneamente protette al fine di rilevare i livelli di irraggiamento e l'eventuale contaminazione dell'area interessata, delimitare l'area di potenziale pericolo, eseguire gli interventi necessari e possibili finalizzati alla tutela della popolazione e dei beni dalle sostanze radioattive. Se del caso, provvederà alla messa in sicurezza temporanea della materia radioattiva rinvenuta.

Il personale A.R.P.A.V. effettuerà le valutazioni relative alla radioattività ambientale e valuterà, di concerto con il Sindaco del Comune luogo del rinvenimento ed il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il sito più idoneo per la momentanea segregazione.

La Prefettura comunicherà al Sindaco la necessità della nomina di un E.Q. di II o III grado.



Prefettura di Padova

Ufficio Territoriale del Governo

Il Sindaco incaricherà formalmente un Esperto Qualificato (E.Q.) di II o III grado della sorveglianza fisica della radioprotezione del materiale radioattivo rinvenuto.

L'E.Q. incaricato provvederà a redigere il piano di sicurezza con le azioni necessarie al fine di limitare al minimo le esposizioni dei lavoratori e delle persone del pubblico, completo della valutazione del materiale radioattivo rispetto al D. Lgs. 52/07 al fine di definire la tipologia della sorgente (orfana/non orfana).

Il Sindaco dovrà dare attuazione al piano di sicurezza e trasmetterne copia alle Autorità competenti, le quali ne prenderanno visione e trasmetteranno eventuale parere alla Prefettura.

Se necessario, la Prefettura, visti i pareri ricevuti, disporrà particolari prescrizioni ovvero approverà il piano di sicurezza, anche attraverso l'emanazione di apposita ordinanza. Nel caso di sorgente orfana, si applicherà quanto previsto al punto 4 del successivo capitolo "Smaltimento delle sorgenti orfane".

Qualora il materiale radioattivo non sia riconducibile ad una sorgente orfana, il Sindaco provvederà ad avviare le pratiche finalizzate al conferimento ad una ditta specializzata (autorizzata dal competente Ministero) per le operazioni di presa in carico e di smaltimento.

Il Sindaco comunicherà alle Autorità l'avvenuto conferimento di cui sopra, allegandovi la comprovante documentazione.

Ritrovamento nei carichi di rottami o in altri materiali metallici di risulta (fattispecie di cui al punto 3)

La Prefettura attiverà il presente piano.

Personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco valuterà se ci sono i presupposti per attuare il Piano di Difesa Civile.

Personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dell'A.R.P.A.V. effettuerà i primi interventi di soccorso tecnico urgente attraverso proprie squadre idoneamente protette al fine di rilevare i livelli di irraggiamento e l'eventuale contaminazione dell'area interessata, delimitare l'area di potenziale pericolo, eseguire gli interventi necessari e possibili finalizzati alla tutela della popolazione e dei beni dalle sostanze radioattive. Se del caso, provvederà alla messa in sicurezza temporanea della materia radioattiva rinvenuta o del carico che la contiene.

Il personale A.R.P.A.V. effettuerà le valutazioni relativamente alla radioattività ambientale.

La Prefettura comunicherà al Disponente della merce la necessità della nomina di un E.Q. di II o III grado.

Il Disponente della merce incaricherà formalmente un Esperto Qualificato (E.Q.) di II o III grado della sorveglianza fisica della radioprotezione del materiale radioattivo rinvenuto.

L'E.Q. incaricato provvederà a redigere il piano di sicurezza nel quale saranno descritte le operazioni svolte nel corso del ritrovamento e le azioni necessarie al fine di limitare al minimo le esposizioni dei lavoratori e del personale coinvolto nelle operazioni di messa in sicurezza del carico non ancora bonificato. Contestualmente predisporrà un "piano di bonifica" al fine di poter isolare la sorgente radioattiva dal resto del carico.

Il Disponente della merce dovrà dare attuazione al piano di sicurezza e trasmetterne copia, unitamente al "piano di bonifica", alle Autorità competenti, le quali ne prenderanno visione e trasmetteranno il parere alla Prefettura

Se necessario, la Prefettura, visti i pareri ricevuti, disporrà particolari prescrizioni ovvero approverà il piano di sicurezza e il piano di bonifica, anche attraverso l'emanazione di apposita ordinanza.



Prefettura di Padova
Ufficio Territoriale del Governo

OPERAZIONI DI BONIFICA

Il Disponente della merce comunicherà alla Prefettura la data di inizio dei lavori di bonifica, i quali saranno coordinati dall'E.Q. sotto la supervisione di personale A.R.P.A.V. e VV.F. Una volta ritrovata la sorgente all'interno del carico di rottami, l'E.Q. incaricato effettuerà le necessarie valutazioni ai sensi del D. Lgs. 52/07 al fine di definire la tipologia della sorgente (orfana/non orfana), la quale dovrà essere posta in sicurezza e segregata. Il Disponente della merce comunicherà alle Autorità la relazione finale di bonifica con indicata la tipologia della materia radioattiva ritrovata. Qualora la sorgente sia ricompresa nel campo di applicazione del D. Lgs. 52/07, si applicherà quanto previsto al punto 2 del successivo capitolo "Smaltimento delle sorgenti orfane". Qualora la materia radioattiva non sia riconducibile ad una sorgente orfana, il Disponente della merce, in assenza di prescrizioni delle Autorità, dovrà conferirla ad una ditta specializzata (autorizzata dal competente Ministero) per le operazioni di presa in carico e di smaltimento. Il Disponente della merce comunicherà alle Autorità l'avvenuto conferimento di cui sopra, allegandovi la comprovante documentazione.



Prefettura di Padova
Ufficio Territoriale del Governo

SMALTIMENTO DELLE SORGENTI ORFANE

Le sorgenti orfane e il materiale eventualmente radiocontaminato dovranno essere recuperati e smaltiti con la massima tempestività ed urgenza al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, in relazione alle modalità di emersione.

- Nel caso in cui la sorgente orfana venga rinvenuta nei carichi di rottami metallici o di altri materiali metallici di risulta introdotti in Italia da soggetti con sede o stabile organizzazione fuori del territorio italiano, anche appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, si applicherà quanto stabilito all'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 52/07.
- Nel caso in cui la sorgente orfana venga rinvenuta presso i soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 157 del D.Lgs n. 230/95 e s.m.i. o presso i soggetti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 151/05, in carichi di rottami metallici di risulta oppure in carichi di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), raccolti nell'ambito del territorio nazionale, i suddetti soggetti provvederanno a farsi carico degli oneri economici relativi allo smaltimento della sorgente orfana, che dovrà avvenire tramite il Gestore del Servizio Integrato di cui all'art. 17, comma 3 del D.Lgs 52/07 o ditte autorizzate alla raccolta, deposito o trattamento finalizzato allo smaltimento. Quanto sopra, dopo aver ricevuto l'assenso per lo smaltimento della sorgente da parte del Prefetto o da parte dell'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui la sorgente orfana sia stata posta in precedenza sotto sequestro.
- Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 13, comma 4, del D.Lgs. 52/07, il detentore è comunque chiamato a farsi carico degli oneri economici per lo smaltimento della sorgente orfana, secondo le modalità di cui al punto 2.
- Nel caso in cui la sorgente orfana venga rinvenuta in un luogo pubblico, il Sindaco è comunque chiamato a farsi carico degli oneri economici per lo smaltimento della sorgente orfana, secondo le modalità di cui al punto 2.

Tale procedura costituisce l'unica forma possibile di smaltimento dei rifiuti radioattivi.



Prefettura di Padova
Ufficio Territoriale del Governo

Appendice Normativa

Per la redazione del presente documento si è fatto riferimento alle seguenti principali fonti normative:

- Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, concernente *Attuazione delle Direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti*, e successive modifiche ed integrazioni (D. Lgs. 230/95);
- Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, concernente *Attuazione della Direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane* (D. Lgs. 52/07);
- Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile* (L. 225/92);
- Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151, concernente *Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti* (D. Lgs. 151/05);

Decreto Legislativo 230/95

Art. 25 - Smarrimento, perdita, ritrovamento di materie radioattive.

1. Il detentore, nell'ipotesi di smarrimento o di perdita, per qualsiasi causa, di materie radioattive, comunque confezionate, e di apparecchi contenenti dette materie, deve darne immediatamente comunicazione agli organi del Servizio sanitario nazionale e al Comando provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio, alla più vicina autorità di pubblica sicurezza, al Comandante di porto e all'Ufficio di sanità marittima, ove di loro competenza, e all'ANPA.
2. Il ritrovamento delle materie e degli apparecchi di cui al comma 1 da parte di chi ha effettuato la comunicazione deve essere immediatamente comunicato alla più vicina autorità di pubblica sicurezza.
3. Il ritrovamento di materie o di apparecchi recanti indicazioni o contrassegni che rendono chiaramente desumibile la presenza di radioattività deve essere comunicato immediatamente alla più vicina autorità di pubblica sicurezza.

Art. 58 - Inosservanza delle prescrizioni, sospensioni, revoche.

1. Il titolare dei provvedimenti autorizzativi di cui al presente capo è tenuto alla esecuzione dei progetti come approvati dall'ANPA. Egli deve altresì osservare le prescrizioni impartite con detti provvedimenti.
2. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute negli atti di autorizzazione, nel nulla osta o nella licenza di esercizio, oppure di difformità della esecuzione dai progetti approvati dall'ANPA, il Ministro dell'industria e del commercio e dell'artigianato contesta all'interessato l'inosservanza. Quest'ultimo può fornire le proprie giustificazioni entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, sentita l'ANPA, può imporre al titolare delle autorizzazioni, del nulla osta o all'esercente di adempiere, in un termine stabilito, alle modifiche delle opere di esecuzione, ovvero alla osservanza delle prescrizioni.
3. Nel caso di inottemperanza agli adempimenti suddetti da parte del titolare delle autorizzazioni, del nulla osta o da parte dell'esercente, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora ricorrano motivi di urgenza ai fini della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, può sospendere con proprio decreto, per una durata di tempo non superiore a sei mesi, l'autorizzazione, il nulla osta o la licenza di esercizio.



Prefettura di Padova

Ufficio Territoriale del Governo

4. Nei casi di constatata grave o ripetuta inottemperanza agli adempimenti di cui al comma 2, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato revoca con proprio decreto l'autorizzazione, il nulla osta o la licenza di esercizio.

5. Prima dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve sentire la Commissione tecnica, di cui all'articolo 9, per gli impianti di cui agli articoli 36 e 37, e nei casi di revoca deve procedere di intesa con i Ministri per l'interno, per il lavoro e della previdenza sociale, per la sanità e le altre amministrazioni interessate, sentita l'ANPA.

6. Nei provvedimenti di sospensione o di revoca devono essere indicate, ove necessario, le disposizioni per assicurare la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione.

Art. 97 - Attività disciplinate. Vigilanza.

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività che comunque espongono la popolazione ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

2. La tutela sanitaria della popolazione spetta al Ministero della sanità che si avvale degli organi del servizio sanitario nazionale.

3. La vigilanza per la tutela sanitaria della popolazione si esercita su tutte le sorgenti di radiazioni ionizzanti al fine di prevenire, secondo i principi generali di cui all'articolo 2, esposizioni della popolazione e contaminazioni delle matrici ambientali, delle sostanze alimentari e delle bevande, ad uso sia umano che animale, o di altre matrici rilevanti.

4. La vigilanza di cui al comma 3 è esercitata attraverso gli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio e attraverso l'ANPA, che riferisce direttamente ai Ministeri della sanità, dell'ambiente e della protezione civile, per quanto di competenza.

Art. 157 - Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici.

1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse. A tali obblighi sono altresì tenuti i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 25, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattività, individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 153, qualora disponibili, i soggetti di cui al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell'articolo 100, comma 3, le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e debbono darne immediata comunicazione al Prefetto ed agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio che, in relazione al livello del rischio, ne danno comunicazione all'ISPRA. Tale comunicazione deve essere altresì effettuata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, alla regione o province autonome ed all'Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente competenti per territorio. Ai medesimi obblighi è tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattività nei predetti materiali o prodotti trasportati.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattività, i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessità di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore. Il Ministero degli affari esteri provvederà ad informare della restituzione dei carichi l'Autorità competente dello Stato responsabile dell'invio.

Decreto Legislativo 52/07

Art. 2 - Definizioni.

1. Fermo restando le definizioni di cui al citato decreto legislativo n. 230 del 1995, ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

...

c) «sorgente orfana»: sorgente sigillata la cui attività è superiore, al momento della sua scoperta, alla soglia stabilita nella tabella VII-I dell'allegato VII del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, e che non è sottoposta a controlli da parte delle autorità o perché non lo è mai stata o perché è stata abbandonata, smarrita, collocata in un luogo errato, sottratta illecitamente al detentore o trasferita ad un nuovo detentore non autorizzato ai sensi del presente decreto o senza che il destinatario sia stato informato;

Art. 13 - Emersione di sorgenti orfane.



Prefettura di Padova

Ufficio Territoriale del Governo

1. Ai detentori di sorgente orfana per la quale non sono state osservate le disposizioni di cui agli articoli 22, 27, 28 e 29 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, che, nei successivi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ottemperino agli obblighi di cui ai commi 3 e 4, non si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 136 e 137 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, purché la comunicazione avvenga prima dell'accertamento della presenza della sorgente orfana.

2. La comunicazione è valida anche senza l'indicazione della provenienza della sorgente orfana.

3. Nel caso che il detentore di cui al comma 1, intende utilizzare la sorgente nella propria pratica, il medesimo è obbligato a:

a) adeguarsi agli obblighi previsti dalla citata legge n. 1860 del 1962, dal decreto legislativo n. 230 del 1995 e dal presente decreto;

b) effettuare un versamento di euro 100,00 che affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.

4. Nel caso che il detentore di cui al comma 1 non intende utilizzare la sorgente stessa nella propria pratica, il medesimo è tenuto a comunicare la presenza della sorgente al prefetto per l'applicazione dei piani di intervento di cui all'articolo 14.

Art. 14 - Rinvenimento di sorgenti orfane ed interventi.

1. Il prefetto, nel rispetto del piano nazionale di emergenza di cui all'articolo 121 del decreto legislativo n. 230 del 1995, predispone schemi di piano d'intervento tipo per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della provincia, avvalendosi oltre che del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, degli organi del Servizio sanitario nazionale e per i profili di competenza delle Direzioni provinciali del lavoro.

2. Il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco attua, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, i primi interventi di soccorso tecnico urgente nell'ambito del piano di intervento di cui al comma 1.

3. L'ENEA e le Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, possono fornire consulenza ed assistenza tecnica specialistica, al fine della protezione dei lavoratori e della popolazione, a persone esercenti attività non soggette alle disposizioni di radioprotezione recate dal decreto legislativo n. 230 del 1995 e dal presente decreto, quando esse sospettino la presenza di una sorgente orfana.

4. Nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di una o più sorgenti orfane nei carichi di rottami metallici o altri materiali metallici di risulta introdotti in Italia da soggetti con sede o stabile organizzazione fuori dal territorio italiano, anche appartenenti a Stati membri della Unione europea, le autorità di cui al comma 1 dispongono, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessità di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione, che la sorgente orfana, o le sorgenti orfane, o l'intero carico o parte di esso sia rinviato al soggetto responsabile dell'invio del carico stesso in Italia. Il soggetto estero e' responsabile anche per quanto riguarda gli oneri inerenti il rinvio del carico medesimo. Il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 18, provvederà ad informare del respingimento del carico la competente autorità dello Stato responsabile dell'invio del carico.

Art. 17 - Operatore nazionale e Gestore del servizio integrato.

1. L'Operatore nazionale deve:

a) garantire la messa in sicurezza di lungo periodo delle sorgenti radioattive dismesse ai fini del loro futuro smaltimento, assicurando un immagazzinamento in sicurezza per un periodo di almeno cinquanta anni;

b) rispettare le stesse prescrizioni di sicurezza per l'immagazzinamento dei rifiuti radioattivi di origine energetica;

c) mantenere contabilità separata per l'attività di cui alla lettera a).

2. L'Operatore nazionale è la Società gestione impianti nucleari, (Sogin S.p.a.).

3. Il Servizio integrato garantisce tutte le fasi del ciclo di gestione delle sorgenti non più utilizzate quali la predisposizione al trasporto, il trasporto, la caratterizzazione, l'eventuale trattamento condizionamento e il deposito provvisorio. Al Servizio integrato possono aderire tutti gli impianti riconosciuti che svolgono attività di raccolta ed eventuale deposito provvisorio di sorgenti radioattive destinate a non essere più utilizzate.

4. Il Gestore del Servizio integrato è l'ENEA.

Art. 22 - Sanzioni penali.

1. Ferme restando le sanzioni previste dalla legge n. 1860 del 1962 e dal decreto legislativo n. 230 del 1995 e salvo che il fatto non costituisca più grave reato:

a) il titolare del nulla osta di cui all'articolo 3, comma 1, che non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b), c), d), e) ed f), e' punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro;

b) il detentore cedente ai sensi dell'articolo 4, che non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro;

c) il soggetto che effettui le operazioni di esportazione o importazione di una sorgente ai sensi dell'articolo 5, in assenza delle autorizzazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 7, è punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro;



Prefettura di Padova

Ufficio Territoriale del Governo

- d) il detentore che non ottemperi all'obbligo di tenuta del registro di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, è punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro;
- e) il detentore che, nella tenuta del registro delle sorgenti di cui all'articolo 8, non ottemperi agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 7 e 8, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro;
- f) il detentore che non ottemperi agli obblighi di verifica della sorgente di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro;
- g) il detentore che non ottemperi agli obblighi di verifica delle procedure gestionali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da duemila a dodicimila euro;
- h) il detentore che non ottemperi agli obblighi di verifica della sorgente di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), è punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da cinquemila a cinquantamila euro;
- i) i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, che non ottemperino agli obblighi di cui all'articolo 11, comma 1, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro.
2. Il fabbricante o il fornitore che non ottemperano a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, sono puniti ai sensi dell'articolo 139, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 230 del 1995.
3. Al soggetto responsabile dell'invio di cui all'articolo 14, comma 4, si applica la sanzione di cui all'articolo 137, comma 4, del decreto legislativo n. 230 del 1995.
4. Alle contravvenzioni di cui al comma 1, si applica il capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, se la condotta posta in essere è sanabile con l'ottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi di vigilanza. A tale fine, per organi di vigilanza, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, si intendono quelli di cui al decreto legislativo n. 230 del 1995.
5. In caso di condanna per taluno dei reati previsti dal comma 1, se l'imputato ha fornito un contributo determinante nel rinvenimento delle sorgenti orfane di cui all'articolo 16, la pena può essere diminuita in misura non superiore alla metà.

Art. 23 - Sanzioni amministrative.

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, alle sotto elencate violazioni delle norme del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative che seguono:
- a) il titolare del nulla osta di cui all'articolo 3, comma 1, che non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila a quindicimila euro;
- b) il detentore cedente ai sensi dell'articolo 4, che non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 2, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a ventimila euro;
- c) il detentore che intende effettuare le operazioni di esportazione o importazione di cui all'articolo 5, il quale non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 5, commi 5, 6 e 9, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a ventimila euro;
- d) il detentore ovvero il gestore di un impianto riconosciuto che non ottemperi agli obblighi concernenti il libretto di sorgente di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila a trentamila euro;
- e) il detentore che, nella tenuta del registro delle sorgenti di cui all'articolo 8, non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 5 e 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila a trentamila euro;
- f) il detentore che non ottemperi agli obblighi di restituzione o trasferimento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a ventimila euro;
- g) i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, che non ottemperino agli obblighi di cui all'articolo 11, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a ventimila euro;
- h) i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, che non ottemperino agli obblighi di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila a quindicimila euro.

Decreto Legislativo 151/05

Art. 8 - trattamento.

1. Entro la data di cui all'articolo 20, comma 5, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome istituiscono, su base individuale o collettiva, utilizzando le migliori tecniche di trattamento, di recupero e di riciclaggio disponibili, sistemi di trattamento dei RAEE di cui all'articolo 6, avvalendosi di impianti di trattamento conformi alle disposizioni vigenti in materia, nonché ai requisiti tecnici stabiliti nell'allegato 2 ed alle modalità di gestione previste nell'allegato 3.
2. Al fine di garantire il rispetto dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il trattamento dei RAEE effettuato ai sensi del comma 1 prevede, almeno, la rimozione di tutti fluidi ed un trattamento selettivo conforme alle prescrizioni dell'allegato 2. Nel caso di RAEE contenenti sostanze lesive dell'ozono alle operazioni di



Prefettura di Padova

Ufficio Territoriale del Governo

trattamento si applicano le disposizioni della legge 28 dicembre 1993, n. 549, e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione.

3. Gli impianti di cui al comma 1 conseguono l'autorizzazione prevista agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che stabilisce, altresì, le condizioni necessarie per garantire il rispetto delle prescrizioni previste ai commi 1 e 2 ed il conseguimento degli obiettivi di recupero di cui all'articolo 9.

4. In caso di applicazione, alle operazioni di recupero dei RAEE, della procedura semplificata di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, l'inizio dell'attività è subordinato alla effettuazione, da parte della provincia competente, entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività, di apposita ispezione volta a verificare:

a) il tipo e le quantità dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero;

b) la conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dagli allegati 2 e 3, nonché alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza previste dalle disposizioni adottate in attuazione del decreto legislativo n. 22 del 1997;

c) le misure di sicurezza da adottare.

5. L'ispezione di cui al comma 4 è effettuata, dopo l'inizio dell'attività, almeno una volta all'anno.

6. Nei casi disciplinati al comma 4, la comunicazione di inizio di attività di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 contiene l'indicazione delle misure adottate per garantire il rispetto delle prescrizioni previste ai commi 1 e 2 ed il conseguimento degli obiettivi di recupero stabiliti all'articolo 9.

7. Nel caso in cui la provincia competente, a seguito delle ispezioni previste ai commi 4 e 5, accerta la violazione delle disposizioni stabilite al comma 4, previa diffida ad adempiere e fissazione del relativo termine, vieta l'inizio ovvero la prosecuzione dell'attività, salvo che il titolare dell'impianto non provveda, entro il termine stabilito, a conformarsi alle predette disposizioni del comma 4.

8. Le province competenti trasmettono, con cadenza annuale, i risultati delle ispezioni di cui ai commi 4 e 5 all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata: "APAT", che li elabora e li trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la successiva comunicazione alla Commissione europea.

9. L'operazione di trattamento dei RAEE di cui al presente articolo può essere effettuata al di fuori del territorio nazionale o comunitario a condizione che la spedizione dei RAEE sia conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 259/1993 del Consiglio del 1° febbraio 1993, e successive modificazioni.

10. I RAEE esportati fuori dalla Comunità a norma del citato regolamento (CEE) n. 259/1993, del regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, e del regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione, del 12 luglio 1999, sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, solo se l'esportatore può dimostrare che l'operazione di recupero, di reimpiego o di riciclaggio è stata effettuata in condizioni equivalenti a quelle stabilite dal presente decreto.

11. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i Ministeri delle attività produttive, della salute e dell'economia e delle finanze, sono definite, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al presente articolo, misure per incentivare l'introduzione volontaria dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE.

12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, l'Albo nazionale di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997 è integrato con la previsione di una specifica sottocategoria relativa agli impianti che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE disciplinate dal presente decreto, ai fini della iscrizione allo stesso Albo delle imprese che effettuano dette operazioni di trattamento. Con la delibera del Comitato Nazionale del citato Albo sono stabiliti le modalità ed i requisiti per l'iscrizione.



Prefettura di Padova
Ufficio Territoriale del Governo

Definizioni, sigle e acronimi

- a) «**sorgente sigillata**»: sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili; la definizione comprende, se del caso, la capsula che racchiude il materiale radioattivo come parte integrante della sorgente;
- b) «**sorgente orfana**»: sorgente sigillata la cui attività è superiore, al momento della sua scoperta, alla soglia stabilita nella tabella VII-I dell'Allegato VII del Decreto Legislativo n. 230 del 1995, e che non è sottoposta a controlli da parte delle autorità o perché non lo è mai stata o perché è stata abbandonata, smarrita, collocata in un luogo errato, sottratta illecitamente al detentore o trasferita ad un nuovo detentore non autorizzato ai sensi del citato decreto o senza che il destinatario sia stato informato;
- c) «**contenitore della sorgente**»: contenimento di una sorgente sigillata che non è parte integrante della sorgente, ma è destinato al trasporto, alla manipolazione o ad altro;
- d) «**disponente della merce**»: presso le aree portuali si intende il destinatario della merce oggetto del rinvenimento; sul territorio della Provincia in cui avviene il rinvenimento si intende il detentore nelle aree private o il Sindaco in luogo pubblico;
- e) «**autorizzazione**»: provvedimento emesso dalle autorità competenti su richiesta di parte, che consente, ai sensi delle disposizioni recate dai Decreti Legislativi 230/95 e 52/07, nonché dalla Legge 1860/62, di svolgere una pratica concernente una sorgente;
- f) «**detentore**»: persona fisica o giuridica che detiene una sorgente o comunque ha la disponibilità di una sorgente ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera e); nella definizione rientrano, tra l'altro, il fabbricante, il fornitore e l'utilizzatore di sorgenti, con esclusione degli impianti riconosciuti; quando il detentore è una persona giuridica, a fini sanzionatori si intende la persona fisica che ne ha la rappresentanza legale; g) «**sorgente dismessa**»: sorgente non più utilizzata, né destinata ad essere utilizzata per la pratica per cui è stata concessa l'autorizzazione;
- h) «**sorgente di radiazioni**»: apparecchio generatore di radiazioni ionizzanti (macchina radiogena) o materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, dei quali, ai fini della radioprotezione, non si può trascurare l'attività o la concentrazione di radionuclidi o l'emissione di radiazioni;
- i) «**esperto qualificato**»: persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione è riconosciuta secondo le Procedure stabilite nel D. Lgs. 230/95;
- j) «**pratica**»: attività umana suscettibile di aumentare l'esposizione degli individui alle radiazioni provenienti da una sorgente artificiale, o da una sorgente naturale di radiazioni, nel caso in cui radionuclidi naturali siano stati trattati per le loro proprietà radioattive, fissili o fertili, o da quelle



Prefettura di Padova

Ufficio Territoriale del Governo

sorgenti naturali di radiazioni che divengono soggette alle disposizioni del D. Lgs. 230/95 ai sensi del capo III *bis* dello stesso. Sono escluse le esposizioni dovute ad interventi di emergenza.

E.Q.: Esperto Qualificato.

I.S.P.R.A.: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

R.A.A.E.: Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

RUBRICA PER LE COMUNICAZIONI DI EMERGENZA

PREFETTURA	TEL 049 833513 FAX 049 833550
QUESTURA	TEL 049 833111 FAX 049833255
COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI	TEL 049 8525581/82 FAX 049 8525590
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	TEL 049 7921711 FAX 049 8072498
SEZIONE POLIZIA STRADALE	TEL 049 8044411 FAX 049 8044490
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE PROVINCILE	TEL 049 8201795 FAX 049 8201792
ARPAV	TEL 049-8227801 FAX 049-8227810
CENTRALE OPERATIVA SUEM 118	TEL 118